



***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE***  
***SULLA PROPOSTA EMENDATA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO***  
***DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021***  
***(ALLEGATO AL PARERE N. 33)***

**L'organo di revisione**

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

Il Collegio dei Revisori,

**dichiarando**

- di aver ricevuto a mezzo mail in data 30 settembre 2019 il Disegno di Legge avente ad oggetto “*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e disposizioni finanziarie*” e di aver acquisito agli atti durante l’accesso presso l’ente in data 14 ottobre 2019 il progetto di legge numerato presentato dalla giunta Regionale in data 3 ottobre 2019 n. 42 comprensivo degli allegati richiamati nel parere n. 32 /2019;
- di aver rilasciato parere n. 32/2019 sul Disegno di Legge avente ad oggetto “*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e disposizioni finanziarie*” ed evidenziando che lo stesso parere, tenuto conto delle informazioni ricevute e dei documenti acquisiti, è stato emesso in senso favorevole ma condizionato ad una serie di richieste;
- di richiamare *in toto* il parere n. 32/2019 sia rispetto ai contenuti normativi che rispetto alle osservazioni rivolte all’ente qui da considerarsi per quanto con il testo emendato non siano fatti sanati;
- di aver ricevuto in data 12 novembre 2019 copia degli emendamenti presentati nella medesima data in I Commissione *Programmazione; Bilancio; Patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto*, ricevuti a mezzo mail dalla direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;
- di aver acquisito direttamente sul sito ufficiale della Regione, copia del DDL 42 emendato denominato Disegno di legge regionale 21 novembre 2019 n. 42 che di seguito verrà riportata per intero e di aver appreso solo ora che lo stesso DDL non contiene gli emendamenti n. 11 e 12 a noi pervenuti;
- di non essere a conoscenza ufficialmente del ritiro e/o modifica degli stesi;

**prendendo atto**

- che il testo emendato DDL 42 denominato Disegno di legge regionale 21 novembre 2019 n. 42 ha sanato il contenuto dell’art. 3 in merito all’erroneo riferimento della delibera di parifica della Corte dei conti che correttamente è stata ripotata quale n. 58/2019/SRCPIE/PARI.

Il Collegio prima di iniziare le proprie verifiche e considerazioni deve rilevare come l’acquisizione della documentazione sia stata estremamente difficoltosa tanto che gli ultimi documenti a supporto del presente parere sono pervenuti in data di ieri e in data di ieri 26 novembre 2019 e anche in data odierna.

## DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE"

### Disegno di legge regionale 21 novembre 2019, n. 42

*Art. 1. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2018)*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.
2. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono rappresentate nell'Allegato A.

*Art. 2. (Fondo di cassa)*

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 298.680.503,50 in conformità con quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 20

*(Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018).*

*Art. 3. (Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2018)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della l.r. 20/2019 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2018 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, alla chiusura dell'esercizio

finanziario 2018 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.955.062.091,56.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della l.r. 20/2019 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.605.268.519,77 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale in applicazione delle vigenti normative.

*Art. 4. (Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018)*

1. Le iscrizioni di quote di avanzo in entrata e i corrispondenti accantonamenti in spesa, disposti sull'esercizio 2019 dall'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), in applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, sono integralmente cancellate dalle scritture contabili dell'esercizio, e sostituite con le iscrizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per la Regione Piemonte ad euro 106.963.014,91, è iscritta in entrata una quota di avanzo di pari importo, applicata in spesa secondo la seguente suddivisione, dettagliatamente articolata nell'Allegato B:

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2018 euro 16.000.693,45 destinati al fondo rischi da contenzioso;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2018 euro 4.651.122,09 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili ed euro 86.311.199,37 per vincoli derivanti da trasferimenti.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 218 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016) è consentita l'applicazione alle annualità del bilancio di previsione 2019-2021 delle quote annuali pari ad euro 4.209.235.336,27, iscritte in entrata

## COLLEGIO DEI REVISORI

*ed applicate in spesa, relative al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) costituito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali e successive modifiche e rifinanziamenti), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*

*4. Al prelievo di somme ricomprese nell'Allegato B di cui al comma 2 ed iscritte nel programma 20.03 "altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.*

*Art. 5. (Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021)*

*1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui di cui all'Allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'Allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 531.809.876,39, quanto alla previsione di competenza, ed aumentato di euro 1.204.271.600,25, quanto alla previsione di cassa.*

*2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui di cui all'Allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'Allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 73.657.643,43, quanto alla previsione di competenza.*

*3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui di cui all'Allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'Allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 83.241.684,43, quanto alla previsione di competenza.*

*Art. 6. (Debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tar Piemonte)*

*1. A seguito della sentenza del TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019, con la quale si dispone la condanna della Regione Piemonte al pagamento della somma di euro 11.593.577,00 nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano, è riconosciuto, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), un debito fuori bilancio di pari importo.*

*2. Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato "Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011" collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.*

*Art. 7. (Altri debiti fuori bilancio)*

*1. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, riguardo all'anticipazione risorse per aumento capitale sociale della Società Villa Melano Spa effettuata ai sensi della convenzione di cui al repertorio n. 8700 del 9.12.2003 tra Regione Piemonte e Finpiemonte Spa, e passata in carico a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. è riconosciuto, ai sensi ed in applicazione dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del d.lgs. 118/2011, la legittimità del relativo debito fuori bilancio.*

*2. L'ammontare del debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo pari a euro 423.597,50 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per la copertura degli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società partecipate e controllate", collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.*

*3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 2, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.*

*4. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, riguardo alla gestione della partecipazione regionale in T.N.E. S.p.a. di cui alla Convenzione con FinPiemonte S.p.a. Rep. 10748/2005 è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli oneri per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.*

5. L'ammontare del debito fuori bilancio di cui al comma 4 è quantificato in un importo pari a euro 24.000,00, al lordo dell'IVA, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 su un apposito stanziamento denominato "Compensi da erogare a FinPiemonte s.p.a. ai sensi della L.R. 15/2005", collocato nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 8. (Finanziamento al Fondo per la realizzazione dell'azione 2.a) "servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l'accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad Imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche")

1. Lo stanziamento di euro 1.000.000,00 derivante dal Fondo Interventi previsti dal IV, V e VI bando della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), allocato in FinPiemonte S.p.A. è destinato al finanziamento del Fondo per la realizzazione dell'azione 2.a) "servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio, e per l'accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche", di cui all'articolo 43 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

Art. 9. (Programmazione del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile)

1. Ai fini della corretta programmazione del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, è autorizzata la sottoscrizione di contratti quinquennali, per il periodo 2021-2025, con una previsione di spesa riferita all'anno 2021 non superiore alla somma iscritta alla missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile), capitoli 111891, 135260 e 136446 dell'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.  
2. Per le annualità 2022-2025 l'iscrizione dello stanziamento di spesa di cui al comma 1 è prevista, nel limite massimo di 1.515.554,00 euro annui, nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile).

Art. 10. (Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra SP175 e viabilità interportuale S.I.T.O.)

1. Al fine di realizzare una rotatoria viabile in corrispondenza tra l'intersezione della SP175 e la viabilità di accesso all'interporto S.I.T.O è riconosciuto un contributo in conto capitale per un importo di euro 723.000,00 da erogarsi nell'esercizio finanziario 2020 alla società S.I.T.O S.p.A.  
2. Alla spesa prevista si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte in un apposito capitolo di spesa istituito nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo 2 (Spese in conto capitale), Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi".  
3. La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione attuativa con S.I.T.O S.p.A. al fine di regolare i rapporti tra le parti.

Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), è sostituito dal seguente:  
"1. La spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 15, è quantificata nel biennio 2019-2020, rispettivamente in euro 15.000,00 e in euro 67.540,00, e iscritta nell'ambito della missione 01, programma 01.08 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. A tal fine è istituito un apposito capitolo di spesa denominato "Oneri per l'attuazione dell'articolo 15 della l.r. 6/2017 e s.m.i. Istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili" che presenta la necessaria dotazione finanziaria. "

Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020) è sostituito dal seguente:  
"3 bis. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:  
a) all'estinzione dei derivati in essere, o di loro componenti ed opzioni, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, con-

## COLLEGIO DEI REVISORI

temperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere;

b) in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento."

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 26 della l.r. 4/2018 è inserito il seguente: "3 ter. Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 3 bis la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Finpiemonte S.p.A tramite specifico mandato con rappresentanza, a valere sulle risorse appositamente stanziata nella missione 50 (Debito pubblico), programma 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale. ".

Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1)

1. Al comma 5 dell'articolo 109 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) le parole "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2021".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 109 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: "6 bis. I fondi giacenti presso ARPEA e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 110 si intendono trasferiti ai sensi della presente legge. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 le parole "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2021".

Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2019, n. 9)

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2019 l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie di cui all'allegato 13 è integrato con i seguenti capitoli:

- Capitolo 185541 (Contributi per il soccorso, per il turismo alpino speleologico (legge regionale 30 maggio 1980, n.67);
- Capitolo 149055 (Fondo regionale di protezione civile per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali (legge 225/1992, l.r. 44/2000 e l.r. 7/2003);
- Capitolo 185871 (Contributi alle associazioni di volontariato antincendi boschivi per spese di funzionamento, formazione, prevenzione ed estinzione, oneri assicurativi (art.4 l.r. 16 del 9/6/94));
- Capitolo 151003 (Contributi per attività di protezione civile effettuate da enti locali e da gruppi comunali di protezione civile (l.r. 14 aprile 2003, n.7));
- Capitolo 144351 (Fondo per le spese relative allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte dei vigili del fuoco in attuazione della convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. – trasf. correnti amm. centrali).

Art. 15. (Integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2019, n. 20).

1. La relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, di cui all'allegato 1) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018), è integrata come segue:

a) all'allegato 2) di cui alla relazione dell'allegato 1, dopo il "Totale risorse vincolate (I) + (t) + (f) + (e) + (v)", sono aggiunte le righe riportate nell'allegato E alla presente legge;

b) dopo l'allegato 5) di cui alla relazione dell'allegato 1 è inserito l'allegato 6) "Composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31.12.2018", di cui all'allegato F alla presente legge.

Art. 16. (Abrogazioni di norme ) 1. L'articolo 4 della l.r. 9/2019 è abrogato.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2019 è abrogata.

3. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 9/2019 è abrogato.

4. L'articolo 11 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie) è abrogato.

Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza)

*1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.*

*Variatione residui attivi e passivi (Articolo 1)*

*Avanzo accantonato e vincolato (articolo 4)*

*Tabella 1 - assestamento bilancio di gestione entrate totali- (Articolo 5) Tabella 2 - assestamento bilancio di gestione spese totali - (Articolo 5)*

*Integrazioni alla relazione dell'allegato 1 alla legge regionale 7 agosto 2019, n. 20 (Articolo 15)*

*Inserimento dell'allegato 6 nella relazione dell'allegato 1 alla legge regionale 7 agosto 2019, n. 20 (Articolo 15)*

*Allegato A Allegato B*

*Allegato C Allegato D*

*Allegato E*

*Allegato F*

\*\*\*\*\*

Il Collegio dei Revisori,

**Visto:**

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art. 50 relativo "all'assestamento del bilancio" delle regioni;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- la Regione ha in essere un "regolamento regionale di contabilità" (D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R) non ancora conforme ancora ai principi di cui al D.Lgs 118/2011 che, essendo precedente rispetto alla legge di istituzione del collegio dei revisori, nulla recita in merito alle funzioni del collegio e rispetto al quale si richiama quanto inserito nella relazione al rendiconto e nel parere n. 32/2019;
- che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con legge n. 9/2019 del 19 marzo 2019;

- richiamando tutto quanto inserito nel precedente parere n. 32/2019 in merito alla mancata coincidenza delle somme dei trasferimenti dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio per un totale di euro 296.000,00;
- ricordando che il collegio ha pertanto effettuato una serie di verifiche ed ha richiesto la corretta previsione di tali voci ed ha conseguentemente acquisito solo in data 12 novembre 2019 copia degli emendamenti proposti in Commissione al DDL. 42;

**evidenziando che**

- gli emendamenti ricevuti sono a firma dell'assessore al bilancio e sono numerati da 3 a 12 ma che non riportano protocollo di ricevimento da parte dell'ente, rispetto a questo si auspica una procedura o una clausola regolamentare in occasione della prossima modifica del regolamento di contabilità;
- il collegio ha verificato tutti gli emendamenti pervenuti all'organo di controllo;
- che in particolare alcuni di essi sono volti a sanare errori formali come ad esempio l'emendamento n. 4 che raccoglie anche una segnalazione dell'organo di revisione (rif. parere n.32/2019);
- l'emendamento n. 5 (maxi emendamento) ha natura contabile prevede le variazioni aggiuntive rispetto alle tabelle di cui all'art. 5 del DDL 42 (in particolare le variazioni n. 362, 363 e 364);
- che tale emendamento risulta necessario per la concordanza tra entrate e spese dei due soggetti permettendo il permanere degli equilibri per il bilancio del Consiglio Regionale, solo in tal modo, riassetando la correttezza contabile dell'autorizzazione della spesa prevista;
- che con verbale n. 30/2019 il sottoscritto collegio ha rilasciato parere all'assestamento del Consiglio condizionando il parere all'effettivo accoglimento in legge dell'emendamento n. 5 proposto al DDL. 42 e quindi delle variazioni aggiuntive rispetto alle tabelle di cui all'art. 5 del DDL 42 (in particolare le variazioni n. 362, 363 e 364), essendo tale emendamento necessario al permanere degli equilibri per il bilancio del Consiglio Regionale;
- che anche il verbale n. 32/2019 contiene un parere favorevole condizionato meglio oltre specificato, che qui intende richiamato;
- l'emendamento n. 6 rimodula l'operazione di utilizzo delle economie da rinegoziazione e conseguente utilizzo sull'operazione di estinzione anticipata degli swap;
- l'emendamento n. 7 riconosce ulteriori debiti fuori bilancio, in seguito all'acquisizione da parte del collegio delle attestazioni dei responsabili;
- a tal proposito il collegio infatti a tal proposito non appena ricevuta la bozza iniziale di DDL 42, ha richiesto agli uffici le attestazioni in merito all'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere o in corso di riconoscimento nonché di ulteriori passività pregresse comunque denominate, successiva-

mente acquisite agli atti dal collegio, ed a seguito di tale verifica da tale verifica sono stati rilevati ulteriori debiti fuori bilancio per euro 1.257.685,69;

- successivamente il collegio ha richiesto che venissero riconosciuti tutti i debiti fuori bilancio evidenziati dai vari responsabili;
  - I debiti fuori bilancio non inseriti nella prima bozza di DDL sono stati così riconosciuti;
  - quanto ad euro 754.000,00 con atto di Giunta n. 2-532 del 22 novembre 2019, a norma dell'art. 73 comma 4 in vigore dal 30 giugno 2019 – pervenuta al collegio solo in data di ieri – l'ente ha provveduto al riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio relativi a sentenza esecutiva a norma del medesimo art. 73 comma 1 lettera a) con copertura tramite l'utilizzo del fondo di riserva rispetto alla quale si richiama il contenuto dell'art. 19 della L.R. 7/2001 ed in particolare si ricorda di addivenire a quanto richiesto al medesimo articolo al comma 3 entro trenta giorni dal 22 novembre 2019;
  - quanto a complessivi euro 447.597,50 con emendamento alla legge n. 7;
  - quanto ad euro 56.088,19, relativi all'avvocatura, l'emendamento riporta *“si farà fronte con procedura ex art. 73 comma 4 tramite delibera di Giunta”*;
- giungendo così all'intero importo di euro euro 1.257.685,69 dichiarato dai responsabili;
- si riporta di aver provveduto ad effettuare le verifiche sugli emendamenti e sulle risultanze della bozza di DDL 42 emendato e sui contenuti della relazione al testo emendato;
  - rispetto all'emendamento n. 7 con particolare riferimento all'importo di euro 56.088,19, non essendo ad oggi terminato l'iter del riconoscimento di tramite procedura ex art. 73 comma 4 (delibera di Giunta) e ricordando che tale comma è stato da poco modificato prevedendo la possibilità di addivenire al riconoscimento del debito tramite Giunta e che, a parere del collegio, tale metodologia deve restare residuale e modalità d'urgenza, si chiede di addivenire all'incremento del fondo passività potenziali per tale importo - si rinvia alle osservazioni finali;
  - rispetto alle attestazioni pervenute, come inserito anche nel parere n. 32/2019, si sono evidenziate alcune problematiche tra cui la difformità di alcune dichiarazioni rispetto allo standard richiesto dal collegio e dall'ufficio ragioneria pertanto il collegio invita i responsabili al rispetto del contenuto obbligatorio delle dichiarazioni evidenziando agli stessi che è tra le proprie competenze e responsabilità monitorare ed essere a conoscenza di eventuali debiti fuori bilancio rispetto alle risorse assegnate richiamando tutti i pareri e le raccomandazioni della Corte dei conti in cui si ribadisce che l'assestamento è sicuramente uno dei momenti in cui detta verifica debba essere puntuale;
  - l'emendamento 8 riguarda lo stanziamento di nuove somme per il “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;
  - l'emendamento n. 9 riguarda variazioni sull'annualità 2021;

- l'emendamento n. 10 riguarda un'opera di investimento rispetto al quale si raccomanda di addivenire all'aggiornamento degli strumenti di programmazioni conseguenti;
- l'emendamento 11 riguarda l'assegnazione di un contributo sull'esercizio 2020;
- l'emendamento n.12 riguarda lo slittamento sia dell'entrata che della spesa per investimenti sul triennio, pertanto rispetto alla attendibilità delle entrate si rinvia a quanto evidenziato nel parere n. 32/2019 del sottoscritto collegio;
- il DDL n. 42 di assestamento come emendato non dà atto del permanere degli equilibri generali in seguito alle variazioni proposte, come invece previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 e, pertanto ,si ricorda che tale inciso dovrà essere inserito nel testo definitivo come inserito nelle raccomandazioni finali;
- si prende atto delle variazioni complessive tenendo conto della variazioni da emendamento (var. 362, 363 e 364) e quelle precedenti relative al DDL (264, 307, 308 e 309) di cui di seguito si eripor-  
ta solo l'annualità 2019:

**a) annualità 2019 (var. 362)**

	<b>MAGGIORI</b>	<b>MINORI</b>
ENTRATE	€ 49.928.963,61	€ 109.077.269,20
Applicazione avanzo	€ -	€ - 472.661.570,80
<b>TOTALE minori ENTRATE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 531.809.876,39</b>
SPESE	4.836.835.652,54	4.305.025.776,15
<b>TOTALE minori SPESE</b>	<b>€</b>	<b>€ 531.809.876,39</b>
<b>EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE</b>		€ -

- ricordando la necessità di addivenire al successivo invio a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i. sarà cura del collegio verificare l'avvenuta trasmissione , invitando l'ente in primis a verificare l'esistenza di responsabilità personali;
- ivi richiamando l'attestazione in merito alla verifica del Fondo perdite società partecipate acquista agli atti dal collegio pervenuta in data 4 novembre 2019 firmata digitalmente che attesta non esservi fatti che possano determinare la necessità di determinare ulteriori fondi;

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutte le verifiche effettuate e dei documenti visionati, richiesti e acquisiti,

**ANALIZZATE**

Gli emendamenti pervenuti e le variazioni di bilancio conseguenti,

**RILEVATO CHE**

- nonostante il D.Lgs 118/2011 all'art. 50 preveda che alla legge di assestamento di bilancio sia allegata una nota integrativa con la quale si indichi:

*"a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;*

*b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;*

*c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere."* i documenti pervenuti non contengono tale documento in quanto l'ente, come indicato dal dirigente a mezzo mail di riferimento, sostiene di redigerlo unitamente alla presentazione ultima del DDL definitivo dopo gli eventuali emendamenti;

- si dichiara di avere avuto una bozza del documento;
- ricordando che il collegio ritiene che i documenti necessari debbano essere predisposti al fine del rilascio del parere dei revisori;

tutto quanto fin qui esposto e considerato, e richiamando in parte le raccomandazioni effettuate e ivi richiamando completamente i contenuti e le osservazioni, per quanto non superate dagli emendamenti oggetto del presente atto, inserite nel parere n. 32/2019,

**RACCOMANDA**

riportando quanto inserito nel parere 32/2019,

- al fine di assicurare l'attendibilità delle previsioni con conseguente raggiungimento del pareggio di bilancio, a rafforzare il monitoraggio dello stato delle riscossioni e degli accertamenti nonché dei pagamenti e degli impegni anche alla luce del breve lasso di tempo che intercorre tra l'approvazione dell'assestamento e la chiusura dell'anno finanziario;
- una vigilanza costante della gestione al fine di consentire il rispetto degli equilibri disposti dalla Legge 243/2012 tenuto conto che l'art. 1 comma 821 della L. 145/2018 non riguarda le Regioni a statuto ordinario fino al 2021;
- tenuto conto della mancanza di una relazione dei singoli responsabili in merito all'andamento della gestione dei residui, e dei documenti aggiuntivi richiesti dal collegio sull'andamento dei residui attivi, il collegio, richiamando quanto inserito nella presente relazione, ritiene necessario un continuo e attento monitoraggio e una verifica costante e periodica dei residui attivi e di quelli passivi al fine di controllare la loro esistenza giuridica ricordando che il riaccertamento, come più volte indicato dalla

Corte dei conti, non deve essere inteso come un'operazione unicamente annuale bensì una costante attività degli uffici; a tal proposito si richiamano anche le delibere della Sezione Piemonte che evidenziano come si debba *“condurre da parte degli Enti una sistematica e puntuale attività di riaccertamento dei residui su ciascuna partita creditizia.... la persistenza in più esercizi finanziari di una cospicua mole di residui imponga una attività di costante monitoraggio”*

- tenuto conto inoltre della mole importante di residui attivi e passivi già evidenziata nella propria relazione, oltre a richiamare quanto già ivi inserito ed in particolare “invita pertanto l'ente senza indugio ad attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote, facendo molta attenzione da parte dei Responsabili alla verifica delle prescrizioni di legge dei residui attivi”, il collegio ritiene necessario assegnare ai singoli responsabili, prima del prossimo riaccertamento ordinario, una ricognizione generale dei residui attivi e passivi individuando i singoli responsabili e i centri di responsabilità ricordando che anche la Corte dei conti Sezione controllo ha più volte evidenziato come ogni residuo debba avere un proprio consegnatario/responsabile;
- in merito alle variazioni sui residui finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto, il collegio auspica per il futuro che la variazione avvenga in sede di riaccertamento e rendiconto senza attendere l'assestamento che si ritiene avere altre finalità;
- di perseverare in merito alla vigilanza sulla gestione e controllo dei risultati delle Società e degli Enti partecipati, pianificando le scelte strategiche di ogni singola partecipata ritenendo questo collegio necessaria l'adozione da parte dell'ente di linee guida di indirizzo e soprattutto di controllo periodico dei risultati economici conseguiti dalle singole partecipate;
- in merito alla mancata redazione ad oggi della nota integrativa a norma dell'art. 50 del D.Lgs 118/2011 si raccomanda che il documento venga redatto e che in particolare contenga tutto quanto richiesto dal medesimo art. 50 e del precedente art. 11 del D.Lgs 118/2011;
- di predisporre quali documenti propedeutici obbligatori all'assestamento di bilancio – facendoli propri tramite procedura o regolamento interno - le attestazioni dei singoli responsabili o Direttori in merito all'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere o in corso di riconoscimento o conoscenza di altre passività potenziali e nel caso vi siano, relazioni dettagliate sul debito fuori bilancio da riconoscere, relazione sull'andamento dei risultati degli organismi partecipati da parte dell'ufficio competente ai fini della verifica dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati in cui si evidenziano, tra l'altro, informazioni in merito a potenziali eventi eccezionali, stampa del calcolo aggiornato per la conferma della congruità e/o modifica del FCDE, verifica dei cronoprogrammi, relazione in merito all'andamento delle entrate e della gestione dei residui con particolare attenzione alla riscos-

sione dei residui attivi, prospetto dei limiti di personale aggiornato in caso di variazioni di bilancio contestuali all'assestamento. Ciò anche al fine di poter ricondurre in capo ai singoli dirigenti le responsabilità delle proprie funzioni. Si ricorda infatti che nella relazione al rendiconto 2018 il collegio richiamando peraltro anche la Corte dei Conti Sezione Piemonte (rif. 14/2019/SRCPIE/PRSE) ha suggerito: “anche al fine di una corretta imputazione delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli, di redigere da parte dei responsabili di settore una determinazione specifica ove evidenziare adeguate motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato suggerendo di tenere conto dell'iter scelto dall'Ente nella prossima stesura del regolamento di contabilità”.

- rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di euro 11.593.577,00 a seguito della Sentenza del TAR Piemonte del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 richiamando l'art. 73 del D.Lgs 118/2011, e di euro 423.597,50 ed euro 24.000,00, questi ultimi contenuti nell'emendamento 7, il collegio raccomanda all'ente di inviare l'atto di riconoscimento alla Corte conti Sezione Procura a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.. come già peraltro segnalato in sede di rendiconto dal sottoscritto collegio;
- rispetto al riconoscimento di euro 56.088,19 indicato nell'emendamento 7 quale debito da riconoscere tramite procedura ex art. 73 comma 4 non essendo stato riconosciuto ad oggi con atto di Giunta si chiede di addivenire all'incremento del fondo passività potenziali per tale importo ricordando che la procedura di cui all'art. 73 comma 4 deve essere ritenuta modalità residuale e che la legge di assestamento rimane uno dei momenti inderogabili per il riconoscimento di tutti i debiti fuori bilanci conosciuti.
- inserire nel testo del DDL di assestamento del permanere degli equilibri generali in seguito alle variazioni proposte come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011;

Inoltre:

- a fronte delle problematiche rilevate e tenuto conto che il bilancio del Consiglio è fondato principalmente sulle entrate trasferite dalla regione Piemonte (oltre il 98%), si chiede che venga regolamentato il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, tra cui almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo;
- in merito alle poste in entrata da ricevere da FINPIEMONTE spa, il collegio chiede che venga effettuata la verifica degli effettivi incassi e dell'andamento degli accertamenti e riscossioni rispetto a tutte le voci inserite in bilancio pur prendendo atto delle comunicazioni della società in merito alle principali obbligazioni assunte verso la regione Piemonte;

## COLLEGIO DEI REVISORI

Tutto quanto fin qui esposto e premesso, ai sensi e nei termini di cui all'art. 40 quater punto 2, il collegio, sulla base delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche, delle documentazione ricevuta e messa a disposizione, delle informazioni raccolte e delle variazioni rispetto all'anno precedente, tenuto conto dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, evidenziando che il parere viene rilasciato solo in data odierna tenuto conto della difficoltà nell'acquisizione delle carte di lavoro dovuta principalmente alla mancanza di procedure che permettano al collegio di acquisire documenti e carte di lavoro avendone la certezza della loro ufficialità, richiamando l'ente, pur consapevoli della straordinarietà dell'annualità 2019 a motivo della modifica della legislatura avvenuta in corso d'anno, al rispetto dei termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011

## ESPRIME

**parere favorevole** sugli emendamenti presentati e di conseguenza all'assestamento di bilancio DDL 42 emendato, condizionatamente all'approvazione da parte della Regione Piemonte del riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilanci per euro 50.088,19 aumentando il fondo passività potenziali almeno di tale importo.

Torino, 27 novembre 2019

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)